



STATUTO

GRUPPO PITTORI SASSOLESI JACOPO CAVEDONI APS

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita, con sede legale in Sassuolo (MO) un'associazione di promozione sociale operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione “**GRUPPO PITTORI SASSOLESI JACOPO CAVEDONI APS**”.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

ART. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

ART. 3 – L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come l'intera comunità.

Sono attività prioritarie all'Associazione dirette agli associati, loro famigliari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

L'associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell'arte e di favorirne il manifestarsi.

In particolare propone:

- a) Di istituire e gestire un luogo di incontro aperto a tutti gli associati;
- b) Di allestire direttamente o a seguito di convenzioni con gli enti pubblici, mostre d'arte ed effettuare scambi di mostre d'arte con Associazioni affini di altre città e con singoli artisti;
- c) Di organizzare mostre commemorative di artisti sassolesi e di altre città;
- d) Di organizzare visite presso studi di pittori, scultori, fotografi ed artisti;
- e) Di organizzare corsi di pittura, grafica, scultura e fotografia;
- f) Di organizzare manifestazioni, convegni, lezioni, visite a gallerie e musei e promuovere qualsiasi altra attività non in contrasto con i fini dell'Associazione.

ART. 4 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

SOCI

ART. 5 - Il numero di soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per



l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione. Tutti i soci e associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo. In ogni caso i soci e associati possono esprimere un solo voto.

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari.

Possono essere ammessi in qualità di soci ordinari le persone che si dedicano all'arte nelle sue diverse forme e generi.

Possono essere ammessi in qualità di soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che perseguono il progresso dell'Associazione, che partecipano agli scopi e alla vita della stessa, con la loro opera e col contributo finanziario.

Possono essere ammessi come soci onorari quelle persone fisiche ed enti che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione con il loro sostegno. L'ammissione dei soci di tutte le categorie elencate è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di cooperare e contribuire secondo le loro possibilità al conseguimento degli scopi dell'Associazione: per non venire esclusi i soci sono tenuti ad adempiere al pagamento della quota associativa determinata di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti. Il mancato versamento della quota associativa o del rinnovo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito, causa la perdita della qualifica di socio.



b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto b) o per morosità. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 7 – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 – L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 10 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

ART.11 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:

- approva le linee generali del programma di attività;

- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
 - elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - elegge l'organo direttivo alla fine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
 - delibera sul Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio direttivo ed elegge l'eventuale commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni;
 - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
 - nomina e revoca l'organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.
- L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. e quando vi sia necessità.

ART. 12 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. E' ammessa la rappresentanza per delega

in caso di dimostrato impedimento a partecipare all'assemblea. Ogni socio persona fisica può rappresentare non più di un altro socio.

ART.13 - L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione. E' formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza del Circolo.

Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

ART. 16 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice presidente o ad un consigliere all'uopo delegato.

ART.17 - L'assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.



ART. 18 - Ai soci che abbiano svolto incarichi per conto dell'associazione su mandato del Consiglio o in ragione della carica, spetta il rimborso delle spese sostenute.

ART. 19 - I Consiglieri, i Revisori dei conti e quanti altri ricoprano cariche sociali, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno.

ART. 20 - Qualora il Presidente si dimetta, il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni eleggere un nuovo Presidente.

ART. 21 - Il segretario del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni del Consiglio stesso e può essere incaricato a redigere i verbali delle assemblee.

ART. 22 - Il tesoriere è responsabile della gestione economico-finanziaria dell'Associazione di cui risponde al Consiglio e all'assemblea.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 23– Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 24- Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti.

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

ART. 25- Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora trattasi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Sassuolo 15 dicembre 2022

Il Presidente
Casali Paola

Paola Casali



Il Segretario
Fontanesi Silvano

Silvano Fontanesi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
Registrato il **20 DIC. 2022**
al n. 6905 Atti Privati Serie 3
n. Allegato allegati STATUTO
Il Funzionario(*)

firmato su delega del Direttore Provinciale
DR CARLO CICCARELLI

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Dott.ssa Simone Maffei
SM